

CODICE INTERNO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 20.05.2025 con delibera n.5 e dal Consiglio di Istituto in data 29.05.2025 con delibera n.81



Sommario

PREMESSA	3
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
DEFINIZIONI.....	6
LE CONDOTTE DEL BULLISMO	8
LE CONDOTTE DI CYBERBULLISMO	9
GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTRASTO	11
PREVENZIONE SCOLASTICA CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	14
LA PREVENZIONE SECONDARIA.....	15
LA PREVENZIONE TERZIARIA	15
INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	16
CONCLUSIONI.....	19

PREMESSA

Ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie coordinate di intervento. Il fenomeno del bullismo a scuola oggi è in costante aumento e molto spesso ignorato, soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi “invisibile”. Il cyberbullismo è un fenomeno allarmante anche in Italia dove un adolescente su tre dichiara di esserne stato vittima. Questa nuova forma di violenza tra i giovani ha reso urgente l'intervento delle istituzioni che sono chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola con l'obiettivo di favorire una maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione.

Il 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Questo è stato un primo passo importante che ha posto l'istituzione scuola in prima linea nella lotta a questo fenomeno con un ruolo ben preciso e con modalità d'intervento non più lasciate all'iniziativa dei singoli istituti, ma stabilite dalla legge in un protocollo d'azione ben definito.

Le linee guida delineate da quella legge del 2017 risultavano insufficienti: per questo, il governo ha deciso di integrare la legge introducendo innovazioni attraverso la nuova **legge 70/24 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024, che estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo, con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato.

L'art. 4 della normativa novellata, relativa alle linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico, prevede ai sensi del comma 2 bis e del comma 3 che ciascuna Istituzione scolastica:

adotti, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, **un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** e istituisca un **tavolo permanente** di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 2 bis);

recepisca nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 3), ribadendo la necessità di **individuare fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Infine l'art. 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati negli artt. 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, rubricato “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, ciascuna scuola si impegni a porre in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento.

Al riguardo, questa Istituzione adotta misure educative e formative, oltre a specifiche norme di comportamento e sanzioni dirette al contrasto ed alla prevenzione di comportamenti e, più in generale, di tutto ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà.

In particolare, questo Codice risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017, e a quanto alla legge del 17 maggio 2024 n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”.

Attenzione è stata data alla Circolare Ministeriale n. U0000121 del 20.01.2025 avente ad oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

Nel presente documento sono altresì presenti richiami alle Linee di Orientamento del MIM per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo R. Decreti R000018 del 13.01.2021.

Si precisa che il presente documento trova applicazione per fatti e circostanze che dovessero verificarsi all'interno dei locali e degli spazi scolastici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito, i principali riferimenti normativi per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 relativa a “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo
- Nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017
- Circolare Ministeriale n. U0003212 del 15.01.2024 avente ad oggetto: Gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche
- Circolare Ministeriale n. U0000121 del 20.01.2025 avente ad oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”

DEFINIZIONI

Ai fini della comprensione del presente Codice interno, si applicano i termini e le definizioni di seguito indicati:

Definizione di bullismo.

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo che si sviluppa nelle relazioni tra coetanei e si distingue per l'uso di violenza, pervasività e conseguenze durature. Si tratta di un'aggressività intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, che implica un dislivello, reale o percepito, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

L'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, stabilisce che con il termine "bullismo" si intendono *“l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione”*³

La giovane età sia degli autori che delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui esse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), permettono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che si manifestano nei rapporti tra persone di età adulta (si pensi ad esempio al reato di mobbing ex art. 582 c.p. sul posto di lavoro).

Il termine Bullismo è un neologismo nato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: *“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un'altra”*.⁴

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

INTENZIONALITÀ: i comportamenti che nascono con il bullismo sono atti deliberati e premeditati, posti in essere con il fine di arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento. Il fine è quello di emarginare la vittima, offendendola e danneggiandola.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o non osteggiato dal gruppo)

PERSISTENZA: tali comportamenti vengono manifestati più e più volte; non si tratta mai di casi isolati, ma che si presentano con ripetitività.

L'ISOLAMENTO DELLA VITTIMA: la vittima tende a nascondere in disagio in cui si trova, non si ribella ed è restia a chiedere aiuti esterni rivelando ad altri il proprio stato di soggezione

LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, quando la presenza del gruppo rafforza l'attività del bullo, con più persone che possono assumere diversi ruoli (difensori della vittima, aiutanti del bullo, sostenitori esterni, sostenitori passivi).

IL GRUPPO permette agli osservatori di avere la potenzialità di influenzare la situazione. L'attività di bullismo può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e quindi più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

Il venir meno dell'autostima della vittima è il primo danno provocato dalla condotta dei bulli, danno che può permanere nel tempo portando un progressivo abbandono degli ambienti ove si è verificato (scolastico, sportivo e sociale); ambienti importanti e vitali per lo sviluppo della personalità e delle relazioni degli adolescenti.

I casi di cronaca hanno evidenziato diverse forme di bullismo: fisico o verbale, razzista, sessista, sessuali, omofobico, nei confronti delle persone con disabilità, di religione e di chi possiede particolari doti. Spesso si sente parlare di bullismo relazionale, che si pone il fine di allontanare la vittima dal gruppo creando sulla stessa, in modo subdolo, una serie di voci e pettegolezzi. Le statistiche indicano che il bullismo ha frequentemente origine durante gli anni della scuola primaria, raggiungendo il maggior numero dei casi nella scuola secondaria, per poi diminuire con l'età. Questo potrebbe essere dovuto al fatto mentre i bambini sono pronti a parlare apertamente del problema denunciando anche episodi minimi, gli adolescenti tendono a chiudersi in sé stessi, evitando di parlarne, mostrandosi piuttosto pronti a subire i soprusi.

Definizione di cyberbullismo.

Il termine Cyberbullismo derivante dalla lingua inglese ed indica quelle forme di bullismo attuate con l'uso degli strumenti elettronici, attraverso la costante connessione di tutti alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto che risulti pregiudizievole per chi è vittima dell'attività perpetrata.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, *“ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'in-formazione, che, nella rete internet, si occupa della gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo.

Il cyberbullismo presenta delle peculiari differenze rispetto al bullismo tradizionale, quali:

INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO: la velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete ne permette l'ampia diffusione;

IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE: l'azione non resta circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento globale e raggiunge numerosissimi utenti anche al di fuori di quelli più direttamente interessati;

ANONIMATO DEL BULLO: l'anonimato dietro il quale si nasconde l'aggressore, che può agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima.

LE CONDOTTE DEL BULLISMO

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente le seguenti condotte di bullismo:

- il bullismo fisico
- il bullismo verbale
- il bullismo relazionale
- il bullismo sessuale
- il bullismo discriminatorio

Il **bullismo fisico** indica qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, stratonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. È difficile difendersi o fuggire dal bullo. La vittima si trova in uno stato di impotenza e di sottomissione. La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

Il **bullismo verbale** è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.

Quantunque il bullismo fisico e il bullismo verbale rappresentino due manifestazioni di aggressione con caratteristiche distintive, spesso coesistono nelle dinamiche del comportamento intimidatorio.

Il **bullismo relazionale o bullismo ostracizzante** consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto “linguaggio del corpo ostile”, la cosiddetta “violenza psicologia del silenzio”, l’umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.

Il **bullismo sessuale** è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenni. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni.

Il **bullismo discriminatorio** è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. Si sostanzia attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il bullismo discriminatorio è causa spesso della “ghettizzazione della vittima”. La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio. Una fattispecie di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere. I relativi risarcimenti patrimoniali dei danni patiti dalla vittima in caso di condanna dell’imputato potrebbero essere già liquidati dal giudice penale se vi è stata costituzione di parte civile della vittima e se le prove acquisite consentono la liquidazione. Se le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. Se la vittima, invece, non si è costituita parte civile nel processo penale e viene dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico soltanto dal giudice civile attraverso una nuova causa. La condotta del bullo espone, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all’integrità psico-fisica; il secondo riguarda l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato in conseguenza dell’illecito.

LE CONDOTTE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- flaming
- harassment
- cyberstalking
- denigration
- impersonation
- outing and trichery

- exclusion

Il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse *species* afferenti al più ampio *genus* di cyberbullismo.

Il **flaming** o lite furibonda consiste nell' insulto o provocazione, nell'offesa, rivolta ad una persona in un social o in un forum. La caratteristica è la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti frequentati da diversi internauti digitali. Ciò distingue il flaming dall'harassment. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione e molestia o disturbo alle persone.

L'**harassment** o molestia consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari ad una persona, ripetuti nel tempo e attraverso la rete in rapporto "uno a uno". È una condotta che può integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il **cyberstalking** o molestia informatica, è un comportamento offensivo e molesto in rete, caratterizzato da insistenza e intimidazione tali da provocare nella vittima un persistente e grave stato di ansia o paura, oppure da suscitare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari. Tale condotta può anche costringere la persona a modificare le proprie abitudini quotidiane. Questo comportamento configura il reato di atti persecutori. Inoltre, la stessa condotta potrebbe configurare altri reati, come diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori e molestia o disturbo alle persone.

La **denigration** o denigrazione consiste in attività intenzionalmente volte a danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, tramite la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Nel caso di minori i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinnanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

L'**impersonation** o personificazione si attua con la violazione di un account o con accessi abusivi nei programmi e nei contenuti della persona intestataria dello stesso account. La condotta può integrare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso

abusivo a un sistema informatico o telematico, e frode informatica.

L'**outing and trichery** o rivelazione e inganno, si verifica quando il bullo carpisce la fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi, a tradimento, propalato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'**exclusion** o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTRASTO

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.

Il Dirigente Scolastico

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo e un'équipe antibullismo da questi coordinata;
 - coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
 - prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
 - promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
 - favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
 - prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
-
- Ai sensi della circolare **U3212 del 15.01.24 del MIM**: *“Il Dirigente scolastico deve accertare se, al verificarsi di episodi di bullismo o di cyberbullismo, vi sia stato un difetto o un'omissione di vigilanza da parte del personale scolastico (docenti o ATA). Al riguardo è da rilevare che spesso gli episodi avvengono “al cambio dell'ora” o “durante la ricreazione”. È appena il caso di ricordare che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità e pertanto il Dirigente scolastico deve impartire disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del personale dipendente. Carenze nella vigilanza degli alunni possono configurare la culpa in vigilando ex articolo 2048 codice civile e, in sede penale, il reato di abbandono di minore ex articolo 591 codice penale. Anche su questi aspetti il Dirigente scolastico deve effettuare un'istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio. Con specifico riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico deve vigilare sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola.”*

Il Referente del “Bullismo e Cyberbullismo”

È un organo monocratico introdotto dall’art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Il referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza e cura la formazione del personale scolastico
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d’Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l’emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell’ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo”
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l’autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo”, avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

IL TEAM ANTIBULLISMO è costituito:

- dal dirigente scolastico
- referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo
- dall’animatore digitale
- altri membri del GLI
- dell’eventuale psicologo scolastico o ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all’inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Provvederà ad individuare i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Il Collegio Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente

- intraprende azioni educative con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli Alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;

- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Il Consiglio d'Istituto

- Approva il Regolamento d'istituto che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

PREVENZIONE SCOLASTICA CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

LA PREVENZIONE PRIMARIA

Viene attuata con azioni comuni a tutta la comunità scolastica indistintamente. Il fine è quello di promuovere il rispetto reciproco tra gli studenti creando un clima positivo e un senso di comunità all'interno della scuola.

La migliore strategia per contrastare il fenomeno è l'applicazione di una politica scolastica che integri più azioni in cui sono attivamente coinvolti tutte le componenti scolastiche e non, dal personale scolastico alle famiglie che responsabilmente entrano in relazione con gli alunni fornendo loro aiuto ed informazioni. Pertanto, si considerano opportuni tali interventi:

Inserimento nelle programmazioni disciplinari individuali dei docenti e del CdC di percorsi e attività didattiche e unità di apprendimento atte a informare, sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo con lo scopo anche di monitorare meglio le dinamiche legate al fenomeno nei gruppi-classe e sul territorio:

- Proposta educativa Unicef Italia “Non perdiamoci di vist@” (TARGET 5-19 ANNI)
- Percorso didattico “Parole O_Stili”
- Progetto **Safer Internet Centre** – “**Generazioni Connesse**”, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma **Digital Europe**
- Intervento a scuola di operatori volontari di: Polizia Postale, Carabinieri, Enti locali ed ecclesiastici, associazioni, con attività di laboratorio – attività da effettuare per un totale di 4 ore per classe, suddivise in due incontri da 2 ore ciascuno
- Adesione di tutte le classi della scuola alla Giornata nazionale contro il bullismo a scuola il giorno 7 Febbraio con esposizione pubblica permanente a scuola dei lavori realizzati da ciascuna classe
- Celebrazione del **Safer Internet Day - 11 febbraio**, la Giornata mondiale per la sicurezza online, istituita e promossa dalla Commissione Europea

- Predisposizione (a cura dell'Animatore digitale) di un Modulo Google Questionario disponibile on line da qualsiasi supporto digitale (PC, tablet, telefono cellulare con connessione a internet) per poter segnalare tempestivamente da parte dei ragazzi e dei docenti, in forma anonima o non anonima, episodi e atti di bullismo o cyberbullismo cui hanno assistito o dei quali sono stati vittime. Le informazioni raccolte resteranno comunque, interne all'Istituto, a tutela della privacy dei minori coinvolti e verranno visionate, vagliate e valutate a cura del referente al bullismo e cyberbullismo che provvederà ad informare tempestivamente la DS e gli organi competenti in base alla rilevanza e gravità dei singoli casi.
- Link al modulo di segnalazione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD7_8YFc710nX_jNKvXHXD2pniNmwySKr_vq7Pao_H0bHzAg/viewform?usp=header
- Realizzazione e distribuzione di un Vademecum di facile lettura diretto a fornire competenze specifiche per riconoscere, prevenire e contrastare il fenomeno.

LA PREVENZIONE SECONDARIA

È la prevenzione alimentata da consigli di classe con azioni rivolte a singoli gruppi classe in cui sono manifestate in maniera palese attività di bullismo e cyberbullismo il fine è quello di creare un clima improntato al rispetto reciproco. Il consiglio di classe è tenuto a porre: ferma condanna verso qualunque attività di sopraffazione e, coinvolgimento attivo delle famiglie con comunicazione dei fatti alle stesse, adozione di tutte le misure che possono prevenire il realizzarsi di condotte tipiche di bullismo e cyberbullismo, utilizzo di tecniche come il problem solving o il role playing con il fine di creare climi di qualità nelle relazioni, riflessioni in classe, partecipazioni ad attività extracurricolari per favorire la cittadinanza attiva, il monitoraggio continuo. Delle azioni indicate e delle altre predisposte dal consiglio di classe risponde il coordinatore che riferirà in merito al referente scolastico.

LA PREVENZIONE TERZIARIA

La prevenzione terziaria viene implementata dal consiglio di classe tramite una serie di azioni rivolte a singoli alunni i cui atteggiamenti o comportamenti possano integrare condotte tipiche del bullismo e del cyberbullismo. La finalità è quella del recupero anticipato dello studente anche qui diverse sono le azioni che il consiglio di classe è tenuto a porre in essere dalle comunicazioni alla famiglia del potenziale bullo o della potenziale vittima all'osservazione sistematica e alla condanna di ogni atto di sopraffazione e intolleranza comunicazione al dirigente scolastico al referente scolastico dell'area e alle altre figure di supporto adozione di tutte le misure che possano prevenire e realizzarsi di condotte a rischio potenziamento delle competenze emotive con programmi di peer education incontri dedicati all'argomento con le famiglie del potenziale bullo della potenziale vittima riflessioni in classe e partecipazioni ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per favorire cittadinanza attiva e socialità

INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, che non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata".

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

I PROTOCOLLI SCOLASTICI IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto di vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo "Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web e di quanto previsto dal regolamento d'Istituto.

L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si avvia il protocollo con uso di apposita modulistica;
- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico;
- prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima: evitare che la vittima si senta responsabile

- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:
- obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, in ossequio al regolamento di disciplina dell'istituto:
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Lazio.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

NB. Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il

gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

CONCLUSIONI

Il presente Codice sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che l'Istituto scolastico ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che per avere successo una politica antibullismo si deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.